

GLI OSPITI DEL DESK VOCE AGLI ESPERTI



20
21 SETTEMBRE

ITCA 
ITALIAN TRADE AGENCY

Il presente documento è stato elaborato dall'Agenzia ICE - Help Desk Brexit Londra

**Contenuti a cura dell'Avv. Chiara Ponti e della Dott.ssa Fulvia Rosso
coordinamento Help Desk Brexit**

Layout grafico e impaginazione

Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy | Vincenzo Lioi & Irene Caterina Luca

© Nucleo Grafica

PRESENTAZIONE

Chiara Ponti – classe 1981, Avvocato del Foro di Torino, ove ha svolto gli studi universitari. Conseguiti i master in diritto delle nuove tecnologie ed informatica giuridica nonché in Intelligenza Artificiale, diritto ed etica delle tecnologie emergenti, si dedica da anni alla materia della protezione dei dati. E' autrice di numerose pubblicazioni, tra cui articoli nel settore del food. Svolge attività di Legal Compliance di un importante gruppo torinese nel settore informatico, e docenze per enti di formazione.

Fulvia Rosso – laureata presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Torino nel 2001, successivamente ha frequentato il corso di dottorato di ricerca in Chimica Agraria presso il dipartimento di Valorizzazione e protezione delle risorse agroforestali dell'Ateneo di Torino. Dopo un periodo dedicato all'attività di ricerca in ambito ambientale, attualmente è impiegata presso un'azienda agroalimentare dell'astigiano dove ricopre un ruolo di tipo gestionale.

A firma congiunta i seguenti articoli [Prodotti biologici: quali modifiche alla normativa introduce il Regolamento 848/2018](#); [Indicazione nutrizionale degli alimenti in etichetta, il dibattito è aperto](#); [Quando occorre indicare il paese d'origine nelle etichette alimentari; dalla normativa al consumatore](#).

ORIGINE GEOGRAFICA DEGLI ALIMENTI ED INDICAZIONI IN ETICHETTA, COSA OCCORRE SAPERE

DETTAMI DELLA UE IN MERITO ALLE INDICAZIONI DI ORIGINE GEOGRAFICA DEGLI ALIMENTI

La normativa sulle **etichette alimentari** è disciplinata da varie fonti sia a livello nazionale che europeo, senza entrare troppo nel dettaglio, è bene ricordare che con l'entrata in vigore il 1° di Aprile 2020 del Regolamento esecutivo (UE) 775/2018 – recante modalità di applicazione dell'art. 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011– è decaduto l'obbligo di indicare in etichetta l'origine di alcuni prodotti alimentari o il luogo di provenienza.

Secondo detta normativa, in pratica, occorre indicare l'origine delle materie prime ogni qualvolta (sussista il rischio che) il consumatore possa essere tratto in inganno da diciture, illustrazioni, simboli o termini sulla confezione riferentesi a luoghi geografici.

Altro presupposto per il quale corre d'obbligo segnalare l'origine sussiste quando «...il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario» (**art. 26 par. 3**) di cui si dirà in seguito.

Tuttavia, tale disposizione normativa, non si applica agli alimenti a marchio registrato e a quelli aventi una denominazione di origine quali Dop, Igp e Stg.

Per dettato normativo, circa l'indicazione del **paese di origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario** come previsto dal Regolamento di esecuzione UE 775/2018, all'art. 2, lett. a) **occorre indicare** «con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:

- i) «UE», «non UE» o «UE e non UE»; o
- ii) una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
- iii) la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato; o
- iv) uno o più Stati membri o paesi terzi; o
- v) una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
- vi) il paese d'origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell'Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;

oppure attraverso una dicitura del seguente tenore:

«(nome dell'ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d'origine o luogo di provenienza dell'alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore».

Come recita il suddetto regolamento (2.1) allorché il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario in etichetta deve essere riportato **anche** il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario, oppure il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario deve essere indicato come diverso da quello dell'alimento.

In ogni caso, tale Regolamento - come chiarisce la Commissione Europea - **non si applica** solo agli alimenti trasformati e costituiti da più ingredienti, ma anche ai prodotti a base di un unico ingrediente qualora l'ultima trasformazione sostanziale del prodotto sia avvenuta in un luogo diverso da quello di origine della materia prima o qualora l'ingrediente provenga da luoghi diversi.

Pertanto, nel caso in cui il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'alimento fosse indicato in etichetta e fosse diverso dal paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario (unico ingrediente) quest'ultimo deve essere altrettanto indicato.

CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DI “INGREDIENTE PRIMARIO”

Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 fornisce una definizione di **'ingrediente primario'** come **l'ingrediente o gli ingredienti di un alimento** che rappresentano **più del 50% di tale alimento** o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa (2.1).

La definizione di **“ingrediente primario”** è di fondamentale importanza per capire **quando è obbligatorio, indicare il luogo di provenienza o il paese di origine** di tale ingrediente o ingredienti.

Seppur apparentemente di facile comprensione, tale definizione ha creato non pochi dubbi tanto agli operatori del settore quanto alle Autorità nazionali di recepimento inducendo così la Commissione Europea a fornire loro successivi chiarimenti in merito nonché talune indicazioni sull'applicazione delle disposizioni contenute nel suddetto Regolamento.

Innanzitutto, il regolamento stabilisce che per ingrediente primario si intende un ingrediente o più ingredienti, sulla base di tale definizione si può asserire dunque che è ben possibile la presenza di più ingredienti primari in un unico alimento (2.3).

Seguendo il ragionamento del Legislatore, **la normativa individua l'ingrediente primario secondo due criteri:**

- uno **quantitativo**, il quale stabilisce la soglia entro cui un ingrediente o più, possono rientrare in tale definizione;
- uno **qualitativo**, qualora un ingrediente venga denominato con il nome dell'alimento stesso, ovvero sia comunemente associato ad esso.

Nel primo caso, la soglia del 50% deve essere intesa come la quantità dell'ingrediente misurata al momento del suo utilizzo per la fabbricazione dell'alimento, in linea con il metodo utilizzato per determinare l'ordine nell'elenco degli ingredienti.

Si faccia l'esempio dei prodotti che subiscono un processo di cottura, per questi si prenderanno in esame i pesi degli ingredienti crudi.

Di seguito, proponiamo **qualche esempio pratico** in base alle diverse casistiche che si possono incontrare nell'etichettatura alimentare.

ESEMPI PRATICI	
CATEGORIA DI INGREDIENTE	IPOTESI DI DENOMINAZIONE
Più di un ingrediente primario	Denominazione dell'alimento 'Torta di Nocciole'; la farina di Nocciole è l'ingrediente primario anche se non raggiunge il 50% in peso sul totale dell'alimento. In questo caso l'ingrediente primario è di tipo qualitativo e potrebbe essere accompagnato da un ingrediente primario quantitativo qualora uno degli ingredienti dell'alimento raggiungesse il 50 % in peso sull'intero alimento, Si avrebbero in questo caso un ingrediente primario qualitativo e un ingrediente primario quantitativo.
	Denominazione dell'alimento 'Tortellini spinaci e ricotta; in questo caso nell'alimento gli spinaci e la ricotta sono entrambi ingredienti primari qualitativi e possono o no essere accompagnati da un ingrediente primario quantitativo qualora uno degli ingredienti dell'alimento raggiungesse la soglia del 50% in peso (es, farina di grano).
Un solo ingrediente primario	Denominazione dell'alimento 'Barretta al cacao 65%'; in questo caso si ha un solo ingrediente primario ed è sia di tipo qualitativo che quantitativo.
Nessun ingrediente primario	Denominazione dell'alimento 'Galette multi-cereali'; nel caso in cui nessuno degli ingredienti raggiunga la soglia del 50% l'ingrediente primario non esiste per questo alimento.
	Denominazione dell'alimento 'Miscela di farine per dolci; anche in questo caso, non c'è l'ingrediente primario se la quantità in peso dei singoli ingredienti non supera il 50%. Tale ipotesi viene chiarita dalla Commissione Europea; un alimento non conterrà ingredienti primari ai sensi del regolamento qualora nessuno dei suoi ingredienti rappresenti più del 50 % di tale alimento, nessuno dei suoi ingredienti sia associato abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e nella maggior parte dei casi non sia richiesta un'indicazione quantitativa. (2.3)

IL CASO DELL'INGREDIENTE PRIMARIO COMPOSTO

Un ingrediente composto viene definito come un ingrediente che è esso stesso il prodotto di più ingredienti. Esempi di ingredienti composti sono le panature e i ripieni, margarina, pangrattato, le creme.

Questo tipo di ingrediente (primario) deve figurare nell'elenco degli ingredienti sotto la sua designazione (ad es. Ripieno) e in rapporto al suo peso globale, dovendo essere immediatamente seguito dall'elenco dei suoi ingredienti, ad esclusione delle seguenti ipotesi alternative:

- interviene all'interno dell'alimento in misura inferiore al 2%; è un additivo alimentare o una miscela di spezie il cui peso non supera il 2%;
- l'ingrediente composto è un alimento per il quale l'elenco degli ingredienti non è richiesto dalle disposizioni dell'Unione (2.1 parte.E dell' All VII).

Un ingrediente composto può essere considerato ingrediente primario qualora soddisfi, nella sua interezza, le condizioni della definizione di ingrediente primario e gli operatori del settore alimentare devono fornire il livello di informazione più adeguato all'alimento in questione.

Di seguito alcuni casi pratici relativi all'ingrediente primario composto:

- denominazione dell'alimento 'Saccottino alla crema'; in questo caso la crema è un ingrediente composto primario. In etichetta comparirà nell'elenco ingredienti la denominazione 'Crema' seguita dagli ingredienti che la compongono;
- denominazione 'tortellini ripieni', il ripieno è un ingrediente composto primario.

CASI PRATICI

Vediamo ora, quando è necessario indicare il Paese di origine o del luogo di provenienza di un alimento e quando occorre indicare il Paese di origine o del luogo di provenienza del suo ingrediente primario.

Si richiede l'indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza di un alimento, quando la sua omissione possa indurre in errore il consumatore in merito al vero Paese di origine o al luogo di provenienza, in particolare se le altre informazioni che sono portate alla sua attenzione suggerirebbero un luogo diverso. Per altre informazioni si deve intendere: **diciture, illustrazioni, simboli o termini sulla confezione che si riferiscono a luoghi geografici**.

Riportiamo dunque alcuni casi pratici al fine di comprendere meglio quando è necessario o meno indicare il paese d'origine o luogo di provenienza dell'ingrediente primario a seconda delle circostanze.

Casi in cui è prevista l'indicazione dell'origine dell'ingrediente primario:

- Indicazione **dell'origine dell'alimento facoltativa**: pacco di spaghetti prodotto in Italia, figurante sulla confezione la bandiera italiana, ingrediente primario (farina) di origine, ad esempio, NON UE: In questo caso non è obbligatorio menzionare il "*made in Italy*" (origine dell'alimento) ma, a prescindere dalla presenza o meno di tale informazione, occorre specificare il Paese d'origine della farina;
- Indicazione **dell'origine dell'alimento facoltativa**: pacco di biscotti prodotti in Italia che non contiene alcun richiamo all'Italia, né nel nome commerciale, né in altri simboli o disegni, l'ingrediente primario è farina turca: solo se sulla confezione è riportata l'origine dell'alimento (es. *made in Italy*), si dovrà obbligatoriamente poi precisare l'origine della farina (ad es. con la dicitura NON UE);
- **Indicazione dell'origine dell'alimento obbligatoria**: pacco di biscotti prodotto in Germania, contenente richiami figurativi all'Italia, l'ingrediente primario è farina turca; i richiami figurativi impongono l'obbligo di indicare l'origine dell'alimento (Made in Germany) e ti conseguenza anche l'origine dell'ingrediente primario (origine NON UE).


Casi in cui non è prevista l'indicazione dell'origine dell'ingrediente primario:

- **L'origine dell'alimento è diversa da quella dell'ingrediente primario**, sulla confezione dell'alimento non vi sono richiami all'origine dell'alimento né in forma grafica (simboli o disegni) né nel nome commerciale dell'alimento;
- **L'origine dell'alimento è uguale a quella dell'ingrediente primario**, sulla confezione è indicata l'origine dell'alimento, nel nome commerciale e con o senza indicazioni grafiche. In questo caso l'indicazione di origine dell'ingrediente primario è puramente facoltativa.

Nel caso in cui un alimento sia costituito da ingrediente primario composto ed è prevista per legge l'indicazione di origine dell'ingrediente primario sarà sufficiente indicare l'origine dell'ingrediente rappresentativo dell'ingrediente

composto (ad esempio Tortellini con ripieno di carne; in etichetta si indicheranno tutti gli ingredienti del ripieno ma indicando nello specifico l'origine della carne).

Per una maggior chiarezza si consiglia di prendere visione del diagramma di flusso riportato di seguito. Tale schema grafico riporta l'obbligatorietà o meno di indicare in etichetta l'origine dell'alimento (OA) e l'origine dell'ingrediente primario (OIP) in funzione della presenza di indicazioni grafiche o figurative eventualmente presenti.



BREVI CONCLUSIONI

Sembrerebbe, dunque, una normativa più flessibile, salvo che per certi alimenti sulla quale viene mantenuto l'obbligo di indicazione dell'origine, quali; miele, uova, carne bovina, prodotti ortofrutticoli, olio d'oliva e prodotti della pesca. Nell'ottica di uniformare le etichette alimentari sul territorio europeo, lo sforzo normativo se da un lato si pone in maniera meno restrittiva per l'origine degli alimenti, dall'altro può rappresentare un valido strumento per contrastare il fenomeno dell'*italian sounding food*. Questa pratica consiste nell'utilizzo di parole/immagini/riferimenti geografici evocativi dell'Italia su prodotti commercializzati, per il vero, non "made in Italy".

Col che, proprio per difendere determinati prodotti alimentari per cui si sarebbe potuta perdere l'obbligatorietà di indicare l'origine della materia prima in etichetta, il Governo italiano nella persona dei ministri competenti ha firmato il decreto di proroga, fino al **31 dicembre 2021**, per fare salve le etichette particolareggiate in termini geografici salvaguardando i precedenti decreti origine per alimenti come latte e derivati, pasta e grano duro, pomodoro e derivati e riso.

REGNO UNITO

Come precedentemente specificato, con l'entrata in vigore del Regolamento esecutivo (UE) 775/2018 che modifica il regolamento (UE) n.1169/2011, è decaduto l'obbligo di indicare in etichetta l'origine di alcuni prodotti alimentari o il luogo di provenienza.

Tuttavia, la normativa UK riguardante l'ingrediente primario fa ancora riferimento al desueto **regolamento (UE) n.1169/2011** sulla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori.

Secondo l'articolo 26 paragrafo 3 sul paese d'origine o luogo di provenienza, "quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e NON è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:

- a. è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario;

oppure

- b. il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento. L'applicazione del presente paragrafo è soggetta all'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8".

La principale differenza tra la normative UE e UK riflette quella tra le due susseguenti direttive UE: in UK resta obbligatorio indicare in etichetta la provenienza dell'ingrediente primario se diverso dal luogo o paese di origine.

BIBLIOGRAFIA

2.1 REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011

2.2 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/775 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2018

2.3 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011






LONDON

Italian Trade Commission
Trade Promotion Section of the Italian Embassy
Sackville House, 40 Piccadilly
W1J 0DR, LONDRA
☎ +44 20 7292 3910
☎ +44 20 7292 3911
✉ londra@ice.it

HELP DESK BREXIT

✉ brexit@ice.it

www.ice.it
www.export.gov.it
www.ice.it/it/mercati/regno-unito

[ita-london-italian-trade-agency](https://www.linkedin.com/company/ita-london-italian-trade-agency) 
[@ITALondon_](https://twitter.com/ITALondon_) 
[@italondon_](https://www.instagram.com/italondon_) 
[Italian Trade Agency](https://www.youtube.com/ItalianTradeAgency) 